

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 110/2006.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 19 dicembre 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti o 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 luglio 1977, con il quale il Club alpino italiano è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente generale e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottoressa Enrica Laterza e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2003-2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2003-2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – del Club alpino italiano (C.A.I.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Enrica Laterza

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria l'11 gennaio 2007.

IL DIRIGENTE

(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CLUB ALPINO ITA-
LIANO (C.A.I.) PER GLI ESERCIZI DAL 2003 AL 2005

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. Profili ordinamentali, strutturali e funzionali	»	14
2. Il personale	»	19
3. L'attività	»	22
4. Il controllo interno	»	36
5. Le risorse: provenienza e destinazione	»	37
6. I risultati economici e patrimoniali della gestione	»	42
7. Conclusioni	»	49

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei Conti riferisce al Parlamento, a norma degli artt. 2 e 7 della L. 21 marzo 1958, n. 259, i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Club alpino italiano per gli esercizi finanziari dal 2003 al 2005, con riferimenti e notazioni altresì in ordine alle vicende più significative intervenute sino alla data odierna.

L'Ente è stato sottoposto al controllo della Corte dei Conti con D.P.R. del 6.7.1977.

Con la relazione pubblicata in Atti parlamentari, XIV legislatura, Senato della Repubblica Doc XV n. 228, la Corte ha riferito sul controllo effettuato per l'esercizio finanziario 2002.

Per una disamina dei precedenti storici ed una più dettagliata illustrazione dell'organizzazione dell'Ente , si fa rinvio alle pregresse relazioni.

1 – PROFILI ORDINAMENTALI, STRUTTURALI E FUNZIONALI

Costituzione, finalità ed organizzazione

Il Club alpino italiano fu fondato nel 1863, per iniziativa di Quintino Sella, come libera associazione nazionale e con la Legge 26 gennaio 1963 n. 91, che ha provveduto al suo riordinamento, è stato dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. Il CAI è contemplato tra gli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975 n. 70 (Tabella V- Enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero) ed è sottoposto attualmente alla vigilanza del Ministero per lo sviluppo economico (art. 10 D.L.vo n.303/99). Per effetto del D.P.C.M. 3 febbraio 1989 risulta inserito nella tab. A allegata alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 sulla Tesoreria unica.

Scopi costitutivi dell'Ente, secondo lo Statuto, sono l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale. Più in particolare, i fini istituzionali sono individuati dall'art. 2 della Legge 91 del 1963, nel testo modificato dagli artt. 2 della Legge 24 dicembre 1985, n. 776 e 26 della Legge 2 gennaio 1989, n. 6, e consistono in molteplici attività connesse alla valorizzazione e protezione dell'ambiente montano nazionale, tra le quali la realizzazione e gestione di rifugi e di sentieri alpini, l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, l'organizzazione e gestione di corsi di addestramento o di formazione professionale per guida alpina e rilevatore del servizio valanghe, l'adozione di iniziative per la prevenzione degli infortuni, per il soccorso degli infortunati ed il recupero dei caduti, la promozione di attività scientifiche e didattiche.

La sede sociale del CAI, con l'Archivio storico, la Biblioteca nazionale ed il Museo della montagna, è a Torino, mentre la sede legale è a Milano.

Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del CAI sono contenute nello Statuto e nel Regolamento generale.

Allo Statuto sono state apportate le modifiche previste dall'art. 13 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 419, adottate in data 8 ottobre 2000 e 14.1.2001 dall'Assemblea dei delegati ed approvate con D.M del 16.5.2001 del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, di concerto con quello del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. Tra le modificazioni di rilievo è da segnalare l'adozione di un bilancio di tipo civilistico - come consentito dal predetto d.lgs n. 419 - redatto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127 e successive modificazioni.

Di recente, ulteriori innovazioni strutturali sono state introdotte nell'ordinamento dell'Ente con le modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea dei delegati nelle adunanze del 14.12.2001 e del 30.11.2003 ed approvate con decreto interministeriale del 18.1.2005, pubblicato sulla G.U. il 23.2.2005. Esse riguardano in particolar modo la ridefinizione del ruolo del Comitato centrale di indirizzo e di controllo (sostituisce il Consiglio centrale), che conserva compiti di indirizzo politico-istituzionale, nonché l'assetto, le competenze e le responsabilità delle strutture periferiche.

Sotto il profilo istituzionale il CAI realizza un modulo organizzatorio complesso, nel quale coesistono un Ente centrale con personalità giuridica di diritto pubblico ed un numero indeterminato di Sezioni, strutture periferiche aventi natura privatistica, che concorrono attraverso i propri rappresentanti a formare l'organo assembleare dell'ente. Le Sezioni possono essere suddivise in Sottosezioni.

Secondo il preesistente ordinamento le Sezioni di una stessa regione o di regioni finitime si raggruppavano in Convegni regionali o interregionali. Tale articolazione territoriale delle Sezioni aveva dato vita alla formazione di sei macroaree: i Convegni Ligure-Piemontese-Valdostano, Lombardo, Veneto-Friulano-Giuliano, Trentino-Alto Adige, Tosco-Emiliano-Romagnolo, Centro-Meridionale-Insulare. All'interno dei Convegni si distinguevano poi Delegazioni regionali.

In base alle attuali disposizioni statutarie, le Sezioni di una stessa regione o provincia autonoma costituiscono il Raggruppamento regionale o provinciale (GR), dotato di un proprio ordinamento, che prevede organi regionali analoghi e corrispondenti a quelli dell'Ente centrale. Nel corso del 2005 sono state avviate le iniziative necessarie per la transizione al nuovo sistema di organizzazione territoriale delle strutture periferiche, che dovrebbe diventare operativo a decorrere dal 2007.

Possono essere anche costituite sezioni nazionali rette da specifico ordinamento, tra le quali vi sono il Club Alpino Accademico Italiano (C.A.A.I.) e l'Associazione Guide Alpine Italiane (AGAI), nonché sezioni particolari non aventi una determinata circoscrizione.

Appartiene al CAI anche il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) che, secondo le precedenti disposizioni statutarie, era una sezione particolare del Sodalizio.

Fa capo inoltre all'Ente la Società degli Alpinisti tridentini (S.A.T.), entrata a far parte del Club nel 1919, organizzata ed amministrata secondo un proprio

ordinamento; come analogo ordinamento può essere adottato dalle sezioni della provincia di Bolzano (CAI Alto-Adige).

Rientrano infine nella struttura dell'Ente le cinque Scuole centrali e nazionali di: alpinismo, sci alpinismo, speleologia, sci di fondo escursionistico, alpinismo giovanile.

Il C.A.I. opera poi anche in campo internazionale nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Associazioni di Alpinismo (U.I.A.A.) - alla cui fondazione ha partecipato nel 1932 - che riunisce le associazioni alpinistiche più importanti del mondo ed opera attraverso numerose commissioni tecniche internazionali.

Il Regolamento generale è stato adottato con delibera del Comitato centrale di indirizzo e di controllo in data 12.2.2005, con le modifiche approvate in varie riunioni del Comitato stesso.

Organi

Secondo lo Statuto approvato nel 2005 gli organi del Club alpino sono:

- l'Assemblea dei delegati, che è l'organo sovrano del Sodalizio, composta dai delegati eletti in rappresentanza delle sezioni e dei soci;
- il Comitato centrale di indirizzo e di controllo (sostituisce il Consiglio centrale), che esercita funzioni di indirizzo politico-istituzionale, composto da diciannove consiglieri, eletti in ciascuna area regionale in proporzione al numero dei soci;
- il Presidente generale, che insieme ai tre vice Presidenti generali costituisce la Presidenza ed ha la rappresentanza dell'Ente;
- il Comitato direttivo centrale (sostituisce il Comitato di Presidenza), composto dalla Presidenza e da altri tre componenti eletti dal Comitato centrale di indirizzo, con compiti di attuazione dei programmi adottati dall'Assemblea e degli indirizzi deliberati dal Comitato centrale;
- il Collegio nazionale dei revisori dei conti, formato da due componenti elettivi ed un funzionario nominato dal Ministero dell'Economia;
- il Collegio nazionale dei probiviri, organo giudicante di secondo grado, composto da cinque membri.

Le cariche negli organi sociali durano tre anni. I soggetti eletti sono rieleggibili una prima volta e poi ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Presidente generale è stato eletto dall'Assemblea dei delegati tenutasi il 22-23-maggio 2004. I tre vice Presidenti generali sono stati eletti rispettivamente